



COMUNE DI CASTELFONDO
Provincia di Trento

REGOLAMENTO
per il servizio dell'acquedotto potabile
comunale

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 di data 13 luglio 2017
entrato in vigore il 10 agosto 2017

IL SINDACO
Oscar Piazzì



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Bonvicini Paolo

INDICE

Art. 1 - PREMESSE	3
Art. 2 - USI DELL'ACQUA.....	3
Art. 3 - IMPIANTI PER USO PUBBLICO	3
Art. 4 - RETE DI DISTRIBUZIONE	4
Art. 5 - ESECUZIONE LAVORI E MANUTENZIONE IMPIANTI.....	4
Art. 6 - DERIVAZIONI DI UTENZA ESISTENTI	5
Art. 7 - NORME TECNICHE RELATIVE AGLI IMPIANTI ESTERNI	5
Art. 8 - DIVIETO DELL'UTENTE DI MODIFICARE L'IMPIANTO ESTERNO.....	6
Art. 9 - IMPIANTO INTERNO.....	6
Art. 10 - ALTRE NORME RELATIVE A COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI INTERNI.....	6
Art. 11 - PRESSIONE DELL'ACQUA AL PUNTO DI CONSEGNA	7
Art. 12 - MISURAZIONE DELL'ACQUA.....	8
Art. 13 - PROPRIETA' DEI CONTATORI	8
Art. 14 - POSIZIONE E CUSTODIA DEI CONTATORI	8
Art. 15 - VERBALI DI INSTALLAZIONE O RIAPERTURA DEI CONTATORI	9
Art. 16 - RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DEI CONTATORI	9
Art. 17 - FUNZIONAMENTO DIFETTOSO DEI CONTATORI.....	9
Art. 17 bis - PERDITE OCCULTE DELL'IMPIANTO.....	9
Art. 18 - VERIFICA DEI CONTATORI	10
Art. 19 - POZZETTO CONTATORE E LOCALE CONTATORE.....	10
Art. 20 - INSTALLAZIONE DEI CONTATORI	11
Art. 21 - MANUTENZIONE DEI CONTATORI	11
Art. 22 - CONTATORI DIVISIONALI.....	11
Art. 23 - MODALITA' PER LE FORNITURE E RICHIESTA DI ALLACCIAMENTO	12
Art. 24 - ONERI DI ALLACCIAMENTO.....	12
Art. 25 - DURATA DEL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE.....	12
Art. 26 - TARIFFE	13
Art. 27 - VARIAZIONE DELLE TARIFFE E DEL REGOLAMENTO	13
Art. 28 - FATTURAZIONE DELLA QUOTA FISSA DI TARIFFA	13
Art. 29 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO	14
Art. 30 - REGOLARITA' DELLE FORNITURE.....	14
Art. 31 - SUBENTRO	14
Art. 32 - RECESSO UNILATERALE	15
Art. 33 - CONSUMI ABUSIVI	15
Art. 34 - DIRITTO DI RIFIUTO E INTERRUZIONE DELLA FORNITURA.....	15
Art. 35 - FORNITURE PARTICOLARI	15
Art. 36 - BOCHE ANTINCENDIO PRIVATE.....	15
Art. 37 - OBBLIGATORIETA'	16
Art. 38 - APPLICABILITA' DEL DIRITTO COMUNE.....	16
Art. 39 - CONTESTAZIONI GIUDIZIARIE	16
Art. 40 - USI PROMISCUI.....	16
Art. 41 - ABROGAZIONI	16
Art. 42 - SANZIONI	16
Art. 43 - ARCHIVIO UTENZE E NORMA TRANSITORIA	16
Art. 44 - ENTRATA IN VIGORE.....	17

TITOLO I – GENERALITA'

Art. 1 - PREMESSE

1. Il servizio di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione dell'acqua potabile è gestito in economia dal Comune.
2. La qualità dell'acqua viene garantita ai sensi della normativa vigente.
3. Le norme tecniche ed amministrative che disciplinano il servizio di somministrazione sono contenute nel presente regolamento.
4. Il Comune, ai sensi della normativa vigente, si riserva la facoltà :
 - di affidare il servizio di acquedotto a un soggetto terzo che, limitatamente alle attività ad esso affidate e disciplinate da specifico contratto di servizio, subentra nelle posizioni giuridiche del Comune;
 - di incaricare soggetti terzi per l'espletamento di determinate attività strumentali inerenti il servizio di acquedotto.

Art. 2 - USI DELL'ACQUA

1. L'acqua potabile viene fornita, previa misurazione a contatore, per i seguenti usi:

	CATEGORIE D'USO	FINALITA'
A	Uso domestico	Diretto al soddisfacimento dei bisogni tipici dell'unità abitativa familiare e relative pertinenze quali: cortili, anditi, cantine, orti ecc.
B	Uso commerciale/ artigianale/industriale/ produzione/trasforma- zione/vendita di beni e prestazione di servizi	Uffici, studi professionali, negozi, supermercati, ristoranti, bar, residence, alberghi, campeggi, botteghe artigianali, stabilimenti artigianali ed industriali, aziende agricole, agricoltori e loro cooperative, ambulatori medici privati, collegi, case di soggiorno e per vacanze non destinate indistintamente a tutti o a categorie deboli, centrali elettriche, telefoniche e di riscaldamento e assimilabili.
C	Uso comunitario	Edifici adibiti all'esercizio del culto, case di riposo, case di cura, ambulatori medici pubblici, ospedali, scuole, mense scolastiche, enti pubblici, teatri, cinema, oratori, strutture polivalenti aperte al pubblico, strutture sportive, caserme, collettività per categorie deboli.
D	Uso zootecnico per abbeveraggio	Consumo di acqua esclusivamente destinata ad abbeverare il bestiame di aziende agricole
E	Usi diversi	Refrigerazione di edifici, forniture temporanee e particolari (art. 35) e altri usi non indicati nelle altre categorie d'uso
F	Uso pubblico	Quello espressamente previsto dall'articolo 3 del presente Regolamento
G	Uso irrigazione	Utenze che sono sprovviste di allacciamento anche indiretto alla rete fognaria

2. L'acqua potabile viene fornita anche per uso pubblico attraverso gli impianti di cui all'articolo successivo.

Art. 3 - IMPIANTI PER USO PUBBLICO

1. Sono considerati impianti per usi pubblici:
 - a) le fontane pubbliche;
 - b) le bocche di annaffiamento di strade e giardini pubblici e cimitero;
 - c) le bocche antincendio (idranti) installate sul suolo pubblico o comunque riconosciute di uso pubblico.
2. L'installazione degli impianti di cui al presente articolo viene eseguita a cura e spese del Comune.

3. Per gli usi di cui alle lettere a) e b) del comma 1. le erogazioni avvengono previa misurazione con contatore mentre l'erogazione di cui alla lettera c) è distribuita, per ragioni tecniche, senza contatore.
4. Per i consumi idrici indicati alle lettere a) e c) del precedente comma 1 è possibile prevedere l'uso gratuito.
5. E' fatto divieto di:
 - I. prelevare acqua dalle fontane pubbliche per usi diversi da quelli domestici e comunque con sistemi che ne impediscano il libero deflusso (es. applicazione alle fontane di tubi in gomma o di altro materiale equivalente o utilizzando pompe elettriche);
 - II. prelevare acqua dalle bocche di annaffiamento di strade, giardini pubblici e di lavaggio delle fognature, se non da parte delle persone a ciò autorizzate e per gli usi cui sono destinate;
 - III. prelevare acqua dalle bocche antincendio se non per spegnimento incendi.
6. In caso di necessità, il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti di cui alle lettere a) e b) del comma 1.

TITOLO II – NORME TECNICHE

Capitolo I - Definizione impianti e competenze

Art. 4 - RETE DI DISTRIBUZIONE

1. Definizioni:

- a) Per **"rete principale"** si intende il complesso delle tubazioni prevalentemente interrato, posate sul suolo pubblico o privato che partendo dal serbatoio o dagli impianti di captazione, sollevamento, partizione, riduzione o misura, portano l'acqua agli impianti di derivazione di utenza.
- b) Per **"derivazione di utenza"** si intende il complesso di tubazioni e apparecchiature idrauliche comprese tra la rete di distribuzione principale (questa esclusa) e gli apparecchi utilizzatori (questi compresi).

2. La derivazione di utenza si suddivide in:

I. impianto esterno

comprende tutte le tubazioni e apparecchiature idrauliche tra la rete principale (questa esclusa) e il contatore (questo incluso) che di norma è ubicato in apposito pozzetto secondo quanto disposto dall'art.14.;

II. impianto interno

comprende tutte le tubazioni e apparecchiature idrauliche posate tra il contatore (questo escluso) e gli apparecchi utilizzatori (questi compresi).

3. Nel caso di derivazione di utenza a pettine il contatore va installato sul collettore di derivazione per più utenze private predisposto dal Comune in fase di realizzazione della rete di distribuzione principale e alloggiato in idoneo pozzetto di ispezione posto su suolo pubblico; in tal caso dette derivazioni sono considerate impianto interno in quanto l'impianto esterno è tutto racchiuso nel predetto pozzetto.

Art. 5 - ESECUZIONE LAVORI E MANUTENZIONE IMPIANTI

I. Rete principale

1. Le tubazioni della rete principale e relative apparecchiature idrauliche vengono costruite, gestite e mantenute a cura e spese del Comune, che può attuare ogni modifica e manutenzione per adeguarle alle necessità del servizio. Le tubazioni della rete principale, comunque costruite, rimangono sempre di proprietà del Comune.

II. Impianto esterno

2. Per quanto riguarda l'impianto esterno, il Comune esegue per la parte ricadente su suolo pubblico gli scavi, ripristina il terreno e le eventuali pavimentazioni. Il Richiedente, per la parte ricadente su suolo privato e con oneri a proprio carico, prepara gli scavi, ripristina il terreno, le eventuali pavimentazioni e le opere murarie interessate.
3. L'allacciamento consistente nella posa materiale della tubazione dalla rete principale al contatore, sia nella parte su suolo pubblico sia nella parte su suolo privato, è eseguito esclusivamente a cura del Comune e secondo i criteri stabiliti dal medesimo, che chiederà il

relativo rimborso all'utente, per il tratto posato nel suolo privato, in base alla corrispondente tariffa approvata per gli allacciamenti all'acquedotto.

4. La realizzazione dell'impianto esterno è subordinata alla preventiva autorizzazione del proprietario delle aree interessate (o del suo legale rappresentante), da procurarsi da parte del Richiedente, nonché ai permessi delle Autorità competenti.

5. Il Comune ha la facoltà di modificare le varie parti dell'impianto esterno secondo le necessità del servizio, con concessione gratuita delle occorrenti servitù.

6. La manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto esterno, per quanto riguarda il suolo pubblico, è eseguita dal Comune con oneri a proprio carico mentre per quanto riguarda i lavori da eseguirsi su suolo privato - esclusi gli interventi sulle tubazioni - questi possono essere eseguiti direttamente dall'utente, previa autorizzazione e supervisione del Comune. La relativa spesa, se tale lavoro fosse direttamente eseguito dal Comune o da ditta da esso autorizzata, determinata in base alla tariffa per gli allacciamenti, è comunque a totale carico dell'utente medesimo. Sarà seguito lo stesso criterio per addebitare agli utenti, in ogni caso, la riparazione o la sostituzione delle tubazioni per il tratto insistente sul suolo privato.

7. L'allacciamento di edifici è subordinato alla loro regolarità urbanistica ai sensi dell'art. 45 L. 47/85.

III. Impianto interno

8. Di norma l'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno, dall'uscita del contatore fino agli apparecchi utilizzatori, sono interamente a carico del proprietario o per esso, dell'utente.

9. Nel caso di derivazioni a pettine (collettore su suolo pubblico con installato o meno il contatore sul medesimo, in alternativa il contatore si trova nell'edificio o sulla proprietà dell'utente) il tratto su suolo pubblico viene realizzato, mantenuto e gestito esclusivamente dal Comune con oneri a proprio carico, mentre il restante tratto su suolo privato resta a carico dell'utente medesimo.

10. L'impianto interno, comprese le apparecchiature di utilizzazione nonché gli impianti per il trattamento domestico dell'acqua potabile, devono essere conformi a quanto previsto dalle norme e disposizioni vigenti.

Capitolo II – Norme in materia di derivazione di utenza

Art. 6 - DERIVAZIONI DI UTENZA ESISTENTI

1. La manutenzione, riparazione ed il rifacimento di impianti esterni preesistenti all'entrata in vigore del presente Regolamento ed effettuate dai proprietari su suolo privato, sono a totale carico e cura dei medesimi, previa autorizzazione e supervisione del Comune. Qualsiasi intervento da effettuarsi sulla tubazione viene eseguito esclusivamente dal Comune a spese del privato richiedente come da tariffa prevista per gli allacciamenti.

2. I proprietari possono peraltro richiedere che i lavori vengano eseguiti dal Comune, sempre con spesa a loro carico, quantificata sulla base della tariffa per gli allacciamenti.

Art. 7 - NORME TECNICHE RELATIVE AGLI IMPIANTI ESTERNI

1. Il tracciato su proprietà privata interessato dalla *derivazione di utenza* deve essere il più possibile accessibile anche a mezzi meccanici per consentire eventuali interventi di riparazione. Su detto tracciato non devono pertanto essere realizzate strutture tali da impedire gli scavi necessari anche per una completa sostituzione.

2. Eventuali danni derivanti da una ritardata esecuzione della derivazione di utenza per impossibilità di operare sulle condotte dovuti alla negligenza del proprietario/utente, saranno imputati allo stesso.

3. La posa di tubazioni acquedottistiche non è compatibile con altre strutture interrato e pertanto si deve rispettare la distanza di sicurezza da fognature, acque bianche, reti telefoniche, reti elettriche, gasdotti, ecc.

4. Gli spostamenti delle derivazioni di utenza, dovute a modifiche di profondità di interrimento o ad interferenze con nuovi fabbricati o nuove strutture sono a carico dell'utente.

5. L'allacciamento deve possibilmente essere rettilineo senza salti altimetrici per sottopasso muri.

6. La condotta in presenza di sormonto o sottopasso di altri servizi deve prevedere una controtubazione per un minimo di 1,00 ml. per parte.

7. Il passaggio delle tubazioni dei muri perimetrali degli edifici deve essere provvisto di idoneo passamuro.
8. I rinterri degli allacciamenti dovranno essere eseguiti con sabbia fino a completa copertura della condotta per almeno 10 cm. e con materiale legante o drenato a totale copertura dello scavo.
9. La condotta non deve in nessun caso poggiare su roccia: si devono prevedere sempre almeno 10 cm. di letto in sabbia sotto la tubazione. Bisogna rispettare distanze di almeno 80 cm. su percorrenze lungo i muri di sostegno.
10. I tratti di tubazione dell'impianto esterno, passanti all'interno del fabbricato nell'ambito del locale di pertinenza del contatore, è opportuno vengano lasciati a vista, staffati a parete o a soffitto o in apposita canaletta ispezionabile con grigliato rimovibile.
11. Gli allacciamenti definiti "provvisori", in fase di realizzazione di cantiere, devono essere adeguati per dimensioni e tracciato, per soddisfare le esigenze definitive della costruzione.

Art. 8 - DIVIETO DELL'UTENTE DI MODIFICARE L'IMPIANTO ESTERNO

1. Non è consentito all'utente, né al proprietario od all'amministratore dello stabile manomettere, manovrare o comunque modificare alcuna parte della derivazione di utenza esterna né eseguire opere o lavori tali da pregiudicare le condizioni di sicurezza del servizio di fornitura dell'acqua. In caso di necessità, il Comune, su richiesta espressa, potrà provvedere in modo da soddisfare le esigenze dell'utente o del proprietario, addebitando le relative spese.
2. Il Comune, qualora riscontrasse che una qualsiasi parte della derivazione d'utenza esterna è stata modificata o i contatori o i sigilli sono stati abusivamente rimossi, manomessi o comunque danneggiati, potrà richiedere all'utente il rimborso di tutte le spese relative al ripristino, alle riparazioni o sostituzioni in conseguenza effettuate.
3. Il contatore danneggiato, previa autorizzazione del Comune, potrà essere riparato/ripristinato anche direttamente a cura e spese dell'utente e successivamente sigillato dal Comune. In caso di mancata attivazione in tal senso, previa diffida scritta da inoltrarsi da parte del Comune almeno 15 giorni prima, la riparazione/ripristino sarà eseguita dal Comune ed addebitata all'utente.
4. Per l'eventuale rimozione parziale o totale dell'impianto esterno con annullamento dell'attacco alla rete principale, il richiedente che ne abbia titolo dovrà presentare richiesta scritta - previo recesso degli utenti interessati dai contratti di somministrazione di acqua - e rimborsare al Comune le spese sostenute per la rimozione.

Art. 9 - IMPIANTO INTERNO

1. L'utente non può installare o farsi installare apparecchiature di nessun tipo prima del contatore. Eventuali installazioni, concordate con il Comune (riduttori di pressione o impianti autoclave ecc.) restano a carico dell'utente che dovrà provvedere alla loro manutenzione e che se ne assume la responsabilità per eventuali danneggiamenti imputabili a rotture, funzionamenti anomali, errata taratura degli stessi.
2. L'impianto interno e gli apparecchi di utilizzazione devono rispondere ed adeguarsi alle normative vigenti in materia.
3. L'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno - dall'uscita del contatore fino all'entrata dei singoli apparecchi di utilizzazione - e degli apparecchi stessi, sono regolamentati dal precedente art. 5.
4. Il Comune si riserva di non effettuare o di sospendere la fornitura dell'acqua qualora l'ubicazione degli apparecchi di utilizzazione risultasse, a suo insindacabile giudizio, pericolosa per la sicurezza delle persone e per il buon esercizio dell'impianto. I lavori eventualmente occorrenti per adeguare l'impianto interno e gli apparecchi di utilizzazione alle possibili modifiche tecnologiche sono comunque a carico dell'utente.
5. Per evitare, a seguito di eventuale depressioni in rete, il ritorno dell'acqua già consegnata e quindi possibili contaminazioni della stessa nella rete principale, l'utente dovrà provvedere ad installare, su impianti diversi dall'utilizzo a scopo domestico, idonei disconnettori.

Art. 10 - ALTRE NORME RELATIVE A COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI INTERNI

1. Negli impianti interni l'utente deve sempre comunque osservare le seguenti norme:

- a) le tubazioni della distribuzione privata che si trovano all'esterno degli stabili dovranno essere messe in opera a profondità non inferiore ad un metro dal piano di terra, a sufficiente distanza dai canali d'acqua di rifiuto ed a quota ad essi superiori. Qualora per motivi tecnici non fosse possibile, le tubazioni vanno adeguatamente controtubate per il tratto interferente;
- b) nell'interno degli stabili le tubazioni dovranno essere collocate, generalmente incassate nei muri, in posizioni tali da essere sufficientemente protette dall'azione del gelo e del calore, quindi non in vicinanza di superfici riscaldate, in particolare di camini. Qualora quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente coibentate;
- c) nessuna tubazione dell'impianto interno potrà sottopassare od essere posta a contatto di condotte fognarie, pozzetti di smaltimento, pozzi neri e simili. Quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, dette tubazioni dovranno essere protette da tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestite contro la corrosione. Gli eventuali giunti dovranno essere posti ad almeno un metro di distanza dalle estremità dell'attraversamento;
- d) nei punti più depressi delle condotte dovranno essere installati rubinetti di scarico. Ogni colonna montante deve avere alla base, oltre al rubinetto di scarico, anche un rubinetto di intercettazione;
- e) è vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili e di altro acquedotto o, comunque, commiste a sostanze estranee;
- f) è ugualmente vietato il collegamento delle tubazioni di acqua potabile con apparecchi e cacciate per latrine, senza interposizioni di vaschette aperte.
- g) tutte le bocche dovranno erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.
- h) l'impianto interno dovrà essere isolato elettricamente dalla rete stradale mediante apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici. Il Comune si riserva di scollegare questi impianti, qualora venissero individuati, e di richiedere i danni che gli stessi potessero aver causato.
- i) E' vietato l'inserimento diretto di pompe di sollevamento sulle tubazioni derivate da quelle stradali; all'interno dell'edificio è possibile installare pompe di sollevamento purché gli impianti siano costruiti in modo da impedire il ritorno in rete dell'acqua pompata anche in caso di guasto alle relative apparecchiature.
- j) Gli schemi d'impianto di pompaggio devono essere sottoposti all'approvazione del Comune il quale può prescrivere eventuali modifiche.
- k) Per l'installazione di serbatoi, nei casi si renda indispensabile l'accumulo di acqua, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibile ritorno di acqua per sifonamento.
- l) Il Comune può ordinare in qualsiasi momento modifiche all'impianto interno se non lo ritiene idoneo per un buon funzionamento e l'utente è tenuto ad eseguirle entro il tempo prescrittogli. In caso di inadempienza, Il Comune ha la facoltà di sospendere l'erogazione senza che esso possa reclamare danni o essere svincolato dalle osservanze degli obblighi contrattuali.
- m) Gli utenti sono comunque tenuti ad osservare le norme di legge, di buona tecnica e le prescrizioni del presente regolamento. Dovranno, inoltre, osservare le eventuali disposizioni particolari che il Comune stabilirà a garanzia e nell'interesse del servizio.
- n) Gli utenti rispondono della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni e il Comune non concede nessun abbuono per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore.
- o) Il Comune non assume nessuna responsabilità per i danni procurati dal cattivo funzionamento degli impianti interni medesimi.

Art. 11 - PRESSIONE DELL'ACQUA AL PUNTO DI CONSEGNA

1. La pressione statica fornita all'utenza è definita, per differenza, dalla quota del fabbricato alla quota del serbatoio di distribuzione o dagli impianti di riduzione stradali del Comune; questa pressione può essere oggetto di oscillazioni in più o in meno in funzione dei consumi (variabili) nella zona o nel caso di avvio di elettropompe per integrazioni idriche.

2. Il Comune, in fase di realizzazione degli impianti di acquedotto, provvederà a progettarli per assicurare una pressione minima e una pressione massima mediante installazione di idonee valvole di riduzione della pressione in rete.
3. In particolari casi, ove la pressione di esercizio della rete di alimentazione non sia sopportabile dall'impianto di utenza, dovrà essere limitata a cura dell'utente stesso mediante l'installazione di riduttori di pressione da posizionarsi, da parte dell'utente a valle del contatore.
4. La manutenzione degli eventuali riduttori di pressione è a completo carico dell'utente.
5. Tali eventuali riduttori dovranno comunque essere muniti di valvola di sicurezza, filtro a monte, piletta per lo scarico dell'acqua eventualmente defluita.
6. Il Comune garantisce la portata e non la pressione. Non è garantita una pressione minima ma la disponibilità al contatore di una quantità d'acqua necessaria a servire l'utenza in base a valutazioni di portata complessiva di dotazione idrica.
7. Per il servizio antincendio viene di volta in volta definito il valore minimo di pressione in funzione della portata richiesta.
8. Valori di pressione particolari richiesti dall'utenza dovranno essere concordati con il Comune. Esso valuterà i lavori necessari al potenziamento della pressione.
9. L'eventuale installazione di autoclave sarà a carico dell'utenza.

Capitolo III: Apparecchi di misura (contatori)

Art. 12 - MISURAZIONE DELL'ACQUA

1. Il consumo dell'acqua viene misurato mediante contatori che devono essere installati per ogni utenza salvo i casi di oggettiva impossibilità.
2. La lettura dei contatori è eseguita periodicamente dal Comune.
3. Il Comune può richiedere all'utente l'autolettura dei consumi, come può avvalersi della facoltà di addebitare il costo dell'acqua sulla base della stima dei consumi già registrati o di quelli previsti per il periodo di cui trattasi. In tal caso l'eventuale conguaglio viene conteggiato in occasione della successiva prima lettura effettiva.
4. Di norma, la lettura viene effettuata almeno una volta all'anno.
5. L'utente è obbligato a permettere il libero accesso ai pozzetti e ai propri locali ove è ubicato il contatore, sia per dette operazioni, sia per ispezioni agli impianti o per altre esigenze di servizio, alle persone a ciò incaricate dal Comune.

Art. 13 - PROPRIETA' DEI CONTATORI

1. I contatori sono di proprietà del Comune, il quale ne stabilisce il tipo e il diametro in relazione al tipo della fornitura ed alla potenzialità degli apparecchi di utilizzazione inseriti o da inserirsi nell'impianto che l'utente è tenuto ad indicare all'atto della domanda.
2. E' facoltà del Comune sostituire i contatori in caso di necessità o quando lo ritenga opportuno. L'acquisto dei contatori da parte del Comune viene ammortizzato come costo del servizio.
3. Nel caso di variazione di diametro, dovuto a variazione di consumo dell'utente, il Comune si riserva di addebitare all'utente stesso le spese relative.
4. I contatori, previa autorizzazione del Comune, possono essere acquistati ed installati direttamente dall'utente, sulla base del modello proposto. Il Comune provvederà all'immediata sigillatura.

Art. 14 - POSIZIONE E CUSTODIA DEI CONTATORI

Il contatore con le relative apparecchiature idrauliche dovrà essere posizionato in luogo idoneo situato, di norma:

- a) nei pozzetti di derivazione comunali con collettore a pettine
- b) in pozzetti esterni all'edificio al limite della proprietà privata
- a) E' consentita, unicamente in particolari soggettive condizioni, l'ubicazione del contatore all'interno degli edifici in luoghi adeguatamente protetti dal gelo, di norma in apposito locale contatore.

Il Comune può a proprie spese procedere allo spostamento o nuovo installo dei contatori come al punto a) per dare operatività al fascicolo Integrato acquedotto (FIA) e relativi piani di intervento.

2. E' fatto divieto all'utente di spostare il contatore dal luogo in cui il Comune lo ha sigillato: in caso di abusivo spostamento, oltre che richiedere la spesa della rimessa in pristino, il Comune avrà il diritto di applicare una sanzione pari alla spesa occorsa per il ripristino stesso.
3. Per ogni apertura, chiusura, cambio o spostamento di contatore effettuato su richiesta dell'utente, il Comune si riserva di addebitarne la spesa effettiva sostenuta.

Art. 15 - VERBALI DI INSTALLAZIONE O RIAPERTURA DEI CONTATORI

1. All'atto della messa in opera o della riapertura del contatore verrà redatto un verbale sottoscritto dall'utente e dall'incaricato del Comune su modulo a stampa predisposto dal Comune stesso nel quale sono menzionati gli estremi dell'utente e dell'utenza/e servita/e, la marca, l'anno di fabbricazione, il numero di matricola ed il consumo eventualmente registrato.
2. Una copia del verbale è consegnata all'utente.

Art. 16 - RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DEI CONTATORI

1. All'atto della rimozione o della sostituzione degli apparecchi di misura saranno compilati appositi verbali su moduli predisposti dal Comune, firmati dall'utente e dall'incaricato dal Comune medesimo.
2. Tali moduli, oltre ai dati di cui all'articolo precedente, devono indicare il motivo della sostituzione o rimozione e le eventuali irregolarità riscontrate.
3. Una copia del verbale è consegnata all'utente.

Art. 17 - FUNZIONAMENTO DIFETTOSO DEI CONTATORI

1. In caso di guasto, arresto o comunque di funzionamento difettoso del contatore, l'utente deve segnalare prontamente il fatto al Comune che, prelieve opportune verifiche ai fini della sostituzione, calcola i consumi da addebitare basandoli su quelli in suo possesso, riferiti a periodi antecedenti o successivi alla data certa od oggettivamente presunta del malfunzionamento rilevato, considerando anche la lettura indicata dal misuratore per il quale si è segnalato il funzionamento difettoso.
2. Allo scopo di effettuare la prima fatturazione del servizio, anche riferita a più di una annualità, è possibile seguire il criterio indicato nel paragrafo precedente anche per le utenze rimaste temporaneamente sprovviste di contatore e in tutti i casi in cui tale criterio appaia obiettivo.
3. Il Comune si riserva di applicare una maggiorazione del 30% su tale stima quando sia accertato che il difettoso o mancato funzionamento del contatore sia dovuto a guasto imputabile all'utente (es. gelo).
4. Nei casi di manomissione del contatore, da attribuirsi a colpa dell'utente, quando manchi ogni elemento di riferimento al consumo precedente, il consumo è determinato dal Comune in base ad accertamenti tecnici insindacabili.

Art. 17 bis – PERDITE OCCULTE DELL'IMPIANTO

1. Ogni utente è responsabile della buona costruzione e manutenzione del proprio impianto interno come definito dall'art. 5 del presente regolamento. Egli è tenuto a verificare i propri consumi idrici attraverso il controllo periodico del contatore comunale e quindi, di norma, non sono concesse agevolazioni tariffarie per le eventuali dispersioni e perdite che capitassero all'impianto interno, tuttavia ciò può essere possibile in caso di perdita occulta. Tale tipo di perdita avviene quando la fuga d'acqua deriva da un fatto accidentale, fortuito e quindi non assolutamente dipendente dalle azioni dell'utente o dalla sua negligenza ed inerzia.
2. La perdita è considerata occulta quando si realizza su parti non ispezionabili dell'impianto, come lo sono ad esempio tratti di tubazioni interrati, murate, chiuse alla vista da intercapedini e se essa non sia rilevabile ugualmente dall'esterno in modo evidente od anche indiretto, come ad esempio mediante l'affioramento o l'accumulo d'acqua in luoghi anomali o solitamente asciutti.
3. Sono escluse dalla definizione di perdita occulta le fughe d'acqua ed i consumi derivanti da non perfetto funzionamento di rubinetti, di valvole, di galleggianti, di sistemi di raffreddamento e di carico di serbatoi ed altri impianti di utilizzazione anche automatici o semi automatici, purché normalmente controllabili da parte dell'utente, che egli abbia realizzato per abitare e utilizzare un immobile e le relative pertinenze o per svolgere un'attività.

4. La perdita occulta si realizza e produce gli effetti previsti solo in seguito a convalida insindacabile dell'Ufficio Tecnico comunale che avvenga in base ad apposita attestazione scritta emessa ai sensi del presente articolo.

5. Le perdite occulte sono soggette a fatturazione particolare agevolata solo se tempestivamente riparate. L'agevolazione viene concessa secondo le regole indicate nei paragrafi successivi del presente articolo.

6. I consumi rilevati dal contatore comunale sono sempre immutabili e da fatturare interamente in conto del servizio d'acqua potabile. La fatturazione avverrà alla vigente tariffa idrica a scaglione fino al raggiungimento del quantitativo doppio del consumo medio dei due anni precedenti all'evento della perdita, la cui data può anche essere, a tale scopo, presunta. Qualora il consumo rilevato superasse il doppio della media come sopra calcolata, alla quantità eventualmente eccedente, verrà applicata la tariffa idrica base unificata. Se l'utenza non fosse attiva da almeno due anni sarà risolutivo servirsi del consumo dell'anno precedente se completo; nell'eventualità di utenze nuove o da poco iniziate si farà riferimento ai consumi misurati dopo la riparazione della perdita occulta per un periodo di almeno 270 giorni, rapportando ad anno solare la quantità così ottenuta.

7. Le perdite idriche occulte non comportanti alcun deflusso d'acqua nella rete della fognatura pubblica comunale delle acque nere non determinano alcun addebito di canone fognario e di depurazione.

8. Nei casi in cui la perdita occulta interessasse un'utenza normalmente allacciata alla fognatura comunale ed eventualmente al depuratore e l'acqua prelevata dall'acquedotto potabile comunale anche fuoriuscita a causa della perdita medesima fosse stata solo parzialmente convogliata nella fognatura pubblica comunale delle acque nere, a causa della dispersione nel terreno o nella rete delle acque meteoriche, saranno assoggettati a canone di fognatura ed eventualmente di depurazione i consumi pari alla media dei due anni precedenti a quello durante il quale la perdita è avvenuta o come già precedentemente stabilito per le utenze non attivate da più di due anni.

9. Qualora l'acqua proveniente dalla perdita occulta fosse comunque defluita interamente nella fognatura pubblica comunale delle acque nere sarà soggetta a canone di fognatura ed eventualmente di depurazione nella quantità misurata dal contatore comunale come nella generalità dei casi.

10. La gestione di una perdita, come previsto dal presente articolo, sarà ammessa una sola volta in dieci anni per la stessa utenza, perciò il cliente interessato sarà tenuto a risolvere definitivamente le cause della dispersione anche ricorrendo al rifacimento dell'intero impianto interno o a pagare gli addebiti normalmente calcolati, quindi senza alcuna riduzione, nell'eventualità di una nuova perdita occulta che succedesse fino ad esaurimento dell'arco temporale menzionato.

Art. 18 - VERIFICA DEI CONTATORI

1. Il Comune può, a suo giudizio ed in ogni momento, sottoporre i contatori ad opportuno controllo assumendone tutte le spese relative.

2. Quando un utente ritenga errate le indicazioni del contatore, Il Comune, dietro richiesta scritta, accompagnata dal deposito di € 50,00 dispone le opportune verifiche.

3. Se queste confermano l'inconveniente lamentato, le spese delle prove e delle riparazioni necessarie sono a carico del Comune, che dispone il rimborso di eventuali errate esazioni, limitatamente al periodo di lettura immediatamente precedente a quello in cui ha luogo l'accertamento, oltre al rimborso del deposito di cui al comma precedente.

4. Se invece la verifica comprova l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza previsti dal D.P.R. 23 agosto 1982, n. 854 relativo ai contatori per acqua fredda, Il Comune addebita le spese di verifica salvo conguaglio con il deposito effettuato.

Art. 19 - POZZETTO O LUOGO ALLOGGIANTE IL CONTATORE

Luogo alloggiante il contatore

8. Quando è autorizzata (art. 14) l'ubicazione dei contatori all'interno degli edifici valgono le seguenti considerazioni

è necessaria l'individuazione di un luogo idoneo, preferibilmente la centrale termica, che deve permettere le normali operazioni di lettura, di montaggio e smontaggio dei contatori stessi. Lo spazio libero utile di fronte ai contatori deve essere almeno di 90 cm.

-. Il luogo prescelto dovrà inoltre essere dotato di impianto di illuminazione elettrica nonché isolato dal freddo. Deve inoltre essere di norma accessibile dall'esterno ovvero essere comunque garantito l'accesso al personale del Comune.

-. Nel locale deve essere posizionata una piletta di scarico in collegamento con l'impianto di smaltimento delle acque bianche dell'edificio in grado di smaltire l'intera portata della condotta di allacciamento nell'eventualità di una rottura.

-. Nel caso in cui l'utente modifichi la disposizione o l'uso del locale, nel quale è posizionato il contatore, deve dare immediata comunicazione al Comune che provvederà, a spese dell'utente, agli eventuali spostamenti, qualora il contatore, a seguito delle modifiche ambientali, venga a trovarsi in luogo ritenuto pericoloso o comunque non adatto.

-. L'utente è consegnatario e custode dei contatori installati presso la sua utenza ed è tenuto a prendere adeguate misure per riparare gli stessi dal gelo o da possibili manomissioni.

Art. 20 - INSTALLAZIONE DEI CONTATORI

1. All'ingresso del contatore deve essere collocato: un giunto dielettrico, un rubinetto/saracinesca a sfera, una valvola di ritegno.

2. All'uscita del contatore deve essere collocato un rubinetto/saracinesca a sfera.

3. I contatori devono essere posizionati, ove possibile, orizzontalmente ed i rubinetti devono essere idonei, a passaggio totale, con corpo in ottone nichelato, con riporto in cromo rettificato o altro materiale idoneo.

4. Sul contatore e sui relativi rubinetti di entrata e uscita il Comune ha facoltà di apporre i sigilli che riterrà opportuni a tutela dei propri diritti.

5. Il Comune può installare all'ingresso del contatore un filtro per l'intercettazione di eventuali transiti di materiale in sospensione.

6. L'utente che installa sistemi di filtrazione più accurati dovrà munirsi di idonee apparecchiature e curarne la manutenzione.

7. Ogni apparecchio contatore è provvisto di apposito sigillo di garanzia apposto dal Comune.

8. La manomissione dei sigilli da parte dell'utente e qualunque altra operazione destinata ad alterare il regolare funzionamento del contatore possono dar luogo, a seguito di preavviso di 15 giorni a mezzo raccomandata A.R., oltre a quanto previsto dall'art. 17, alla sospensione dell'erogazione e alla revoca della fornitura, salva ogni altra azione del Comune.

9. Chiunque frodi o manometta i sigilli, oppure apra abusivamente i rubinetti del contatore e utilizzi l'acqua prima della stipulazione del relativo contratto con il Comune è soggetto ad una sanzione, determinata dal Comune da un minimo di € 25,00 fino ad un massimo di € 500,00 oltre al pagamento delle eventuali spese e salva ogni altra azione, anche penale, che possa competere al Comune.

Art. 21 - MANUTENZIONE DEI CONTATORI

1. L'utente è responsabile della buona conservazione e custodia del contatore in uso alla propria utenza posizionato nel pozzetto-contatore o nel locale/luogo-contatore, sia su proprietà privata che su proprietà pubblica, con obbligo di sostenere le eventuali spese per la riparazione o sostituzione del contatore stesso allo stesso imputabili, compresa la rottura per gelo. In tal caso viene applicata anche la maggiorazione del costo-consumo prevista all'art. 17.

2. A richiesta del Comune, l'utente è tenuto a riconsegnare il contatore con i relativi accessori.

Art. 22 - CONTATORI DIVISIONALI

1. Nel caso di edifici esistenti con più utenze (es. condominio), il Comune, su richiesta scritta di tutti gli interessati ed a loro cura e spese, può, a propria discrezione e previa indagine tecnica, installare contatori divisionali - da posare in apposito locale ovvero in luogo idoneo - in sostituzione del contatore generale.

TITOLO III: NORME PER LE FORNITURE

Art. 23 - MODALITA' PER LE FORNITURE E RICHIESTA DI ALLACCIAMENTO

1. Le forniture di acqua potabile sono effettuate ai proprietari, o agli occupanti delle unità immobiliari dietro presentazione di apposita richiesta sottoscritta. L'inquilino, il locatario, o l'occupante a titolo gratuito dell'immobile, potranno sottoscrivere il contratto di somministrazione dell'acqua potabile, diventando perciò utenti, quando, essendo titolari di un regolare contratto di locazione o di comodato o a diverso titolo, possano liberamente disporre dell'immobile per un periodo non inferiore a due anni.
2. Nel caso di uno stabile od immobile non dotato del necessario impianto esterno, per ottenere la fornitura dell'acqua, il proprietario o l'interessato titolato deve presentare richiesta su apposito modulo al Comune affinché si possa provvedere alla realizzazione delle opere necessarie per effettuare l'allacciamento.
3. A tale scopo il Comune verifica sul posto la fattibilità e l'entità delle opere e comunica al richiedente l'ammontare dell'onere di allacciamento di cui al successivo art. 24.
4. Il Comune indicherà in linea di massima e in relazione agli impegni esistenti al momento del pagamento del contributo di allacciamento, la data di inizio dei lavori e dell'erogazione dell'acqua. Le date restano, in ogni caso, subordinate alle autorizzazioni delle autorità competenti ed alla concessione degli eventuali permessi di passaggio delle tubazioni che dovessero risultare necessari.
5. Il Comune si riserva, in caso di mancato rilascio delle suddette autorizzazioni, di non eseguire gli interventi, restituendo il contributo versato.
6. Contestualmente alla domanda di allacciamento, deve essere richiesta l'eventuale installazione del contatore generale a servizio di più utenze dichiarando puntualmente:
 - il numero e la descrizione delle utenze servite (interno/p.m./piano/scala ecc.);
 - il tipo d'uso dell'erogazione per ogni utenza;
 - intestatario del contatore, che corrisponde al soggetto al quale viene inviata la fattura per il consumo complessivo delle utenze indicate.

Art. 24 - ONERI DI ALLACCIAMENTO

1. La tariffa per la realizzazione dell'allacciamento alla rete idrica principale è periodicamente determinata dal Comune per singolo allacciamento in base alla lunghezza dello scavo e tubazione necessari, nonché al diametro della tubazione stessa, alla tipologia di pavimentazione ed alla proprietà del suolo interessato dall'intervento.
2. Il diametro della tubazione da installare viene stabilito in relazione alle utenze da servire come stabilito nella tariffa per gli allacciamenti di cui sopra.
3. La misurazione della lunghezza delle tubazioni impiegate per l'allacciamento è effettuata partendo dal punto di allacciamento alla tubazione della rete principale fino al contatore, distinguendo il tratto su suolo pubblico e suolo privato.
4. Nel caso di allacciamento con collettore a pettine, detta misurazione è effettuata partendo dal contatore (questo escluso) fino al confine con la proprietà privata.
5. Le spese per l'eventuale rifacimento di allacciamenti sottodimensionati, oppure incrostati, danneggiati da qualsiasi causa, sono a carico dell'utente/i quantificate con le stesse modalità di un nuovo allacciamento.
6. Il competente organo comunale può prevedere una diversa determinazione nell'ammontare del contributo di allacciamento nel caso in cui gli scavi e reinterri, per la parte ricadente su suolo pubblico, vengano eseguiti a cura del richiedente che preventivamente abbia acquisito tutte le necessarie autorizzazioni.

Art. 25 - DURATA DEL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE

Per ottenere la somministrazione dell'acqua il richiedente dovrà provvedere al versamento dell'onere di allacciamento. La somministrazione dell'acqua avviene solo dopo la stipulazione del contratto di fornitura e gli impegni contrattuali reciproci decorrono dal giorno di rimozione del sigillo comunale del misuratore. Ogni costo, anche fiscale, direttamente connesso alla stipulazione del contratto, è a carico dell'utente.

1. Il contratto di somministrazione ha durata dalla data di stipulazione del contratto fino al 31 dicembre dello stesso anno. Alla scadenza si intenderà tacitamente prorogato per un anno e così via di seguito salvo recesso da parte dell'utente, secondo le modalità di cui all'art. 32.

Art. 26 - TARIFFE

1. Le tariffe costituiscono il corrispettivo per il servizio di captazione, adduzione e distribuzione (somministrazione) dell'acqua potabile.

2. La politica tariffaria del Comune si ispira all'obiettivo della copertura del costo del servizio.

3. Le tariffe sono fissate dall'organo comunale competente in base al modello di tariffazione del servizio acquedotto approvato con normativa provinciale, dando atto che i contenuti delle stesse sono ora ordinati in un apposito testo unico allegato alla deliberazione della G.P. n. 2437 del 9.11.2007.

4. La tariffa è determinata al fine di attribuire ad ogni utenza una quota dei due seguenti aggregati di costo annuale:

a) costi fissi: costi che sono indipendenti dalla quantità di acqua erogata;

b) costi variabili: tutti gli altri.

I costi sono determinati tenendo conto del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza dell'eventuale remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia.

5. L'assegnazione dei costi fissi ad ogni utenza avviene secondo le disposizioni dell'articolo 28.

6. L'attribuzione dei costi variabili avviene moltiplicando i consumi totalizzati da ogni utenza per il costo unitario variabile. Il costo unitario variabile si ottiene dividendo il totale dei costi variabili, diminuito dei ricavi non direttamente provenienti dall'erogazione dell'acqua, per il numero totale di metri cubi di acqua erogata.

7. La tariffa annuale onnicomprensiva per le bocche antincendio private è stabilita in misura fissa con deliberazione dell'organo comunale competente e non segue perciò i criteri descritti dal presente articolo e dal successivo articolo 28.

Art. 27 - VARIAZIONE DELLE TARIFFE E DEL REGOLAMENTO

1. Nel caso di modificazione del sistema tariffario o delle norme del presente regolamento da parte degli organi competenti sarà inteso che il Comune ne avrà data comunicazione all'utente con la pubblicazione della deliberazione nelle forme previste dalle disposizioni in quel momento vigenti.

Art. 28 - FATTURAZIONE DELLA QUOTA FISSA E DELLA PARTE VARIABILE DI TARIFFA

1. Al fine di ripartire i costi fissi di gestione tra i diversi utenti, si suddividono detti costi per il numero totale delle utenze, ottenendo la quota fissa di tariffa, da addebitare ad ognuna di esse, indipendentemente dalla loro appartenenza alle diverse categorie d'uso di cui al precedente articolo 2. La quota fissa di tariffa può essere differenziata tra utenti domestici e non domestici oltre che tra i diversi tipi di utenti non domestici ma sempre in ragione del doppio, triplo o quadruplo della quota fissa stabilita per gli usi domestici. Le utenze esclusivamente destinate ad abbeverare il bestiame sono assoggettate ad una quota fissa di tariffa corrispondente alla metà di quella domestica.

2. Per utenza si intende ogni punto di fornitura dell'acqua potabile provvisto o non di contatore. Essa è di norma singola, come disposto dall'articolo 12; sarà definita multipla quando, all'interno di un unico edificio, le unità immobiliari servite fossero più di una ad esclusione di quelle tra loro pertinenziali ai sensi dell'articolo 817 del C.C. fino al permanere del vincolo di destinazione medesimo.

3. Nel caso di utenza multipla, al fine dell'attribuzione delle quote di tariffa fissa, vengono conteggiate tante utenze singole quante sono le unità immobiliari servite, individuate ai sensi del comma precedente.

4. Se una singola unità abitativa, unitariamente utilizzata, possedesse più di un'utenza, la quota fissa di tariffa sarà comunque addebitata una sola volta.

5. La parte variabile della tariffa è addebitata ad ogni utenza suddividendo i consumi in base agli scaglioni annuali di seguito indicati, stabilendo in 84 m³ il "consumo domestico essenziale" al quale applicare la "tariffa agevolata" (primo scaglione di consumo della categoria "A").

1)	Uso domestico	Fasce di consumo annuale			
a)	tariffa agevolata	da	0	a	84
b)	tariffa base	da	85	a	252
c)	tariffa p 1	oltre	252		
2)	Usi non domestici	Fasce di consumo annuale			
2.1	Uso abbeveramento animali	50% tariffa		base	
2.2	Usi diversi				
a)	tariffa base	da	0	a	84
b)	tariffa p 1	oltre	84		

6. In caso di utenza multipla il consumo rilevato sarà normalmente suddiviso in scaglioni dividendo gli stessi in un numero pari alle unità immobiliari servite, conteggiate secondo i criteri del precedente articolo 28, comma 2.

7. Se una singola unità abitativa, unitariamente utilizzata, possedesse più di un'utenza, il consumo annuale al quale applicare gli scaglioni previsti, sarà dato dalla somma della quantità d'acqua prelevata da ogni utenza.

8. La parte variabile della tariffa può essere maggiorata nei confronti degli utenti domestici stagionali (residenze secondarie) verificandosi le condizioni e secondo il testo unico delle disposizioni aventi ad oggetto la tariffa relativa al servizio pubblico di acquedotto, allegato alla deliberazione della G.P. n. 2437 del 9.11.2007.

Art. 29 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. Il pagamento del corrispettivo (quota fissa di tariffa, consumo e altre spettanze) va effettuato entro i termini e con le modalità indicate in fattura.

2. La fattura deve contenere i consumi effettivamente letti o a stima e perciò può essere emessa con riferimento ad una frazione dell'anno per la generalità degli utenti.

3. Se il pagamento avviene oltre i termini di cui sopra, il Comune addebita, oltre all'importo dovuto, anche gli interessi per ritardato pagamento valutati nella misura del tasso legale in vigore del momento.

4. In caso di morosità protratta per un periodo di oltre 30 giorni dalla data di scadenza indicata in fattura, il Comune procede alla limitazione dell'erogazione dell'acqua (diaframma tarato), con preavviso di 15 giorni.

5. L'utente moroso non può pretendere risarcimento di danni derivanti dalla limitazione dell'erogazione ed è tenuto a sostenere le spese eventuali per il ripristino della regolarità della fornitura.

Art. 30 - REGOLARITA' DELLE FORNITURE

1. Il Comune non assume responsabilità alcuna per interruzioni della fornitura e per diminuzioni di pressione dovute a causa di forza maggiore, a particolari condizioni meteorologiche o a necessità di esercizio e manutenzione degli impianti.

2. In quest'ultimo caso il Comune, qualora possibile, provvederà a dare congruo preavviso all'utenza in ordine al giorno, all'ora e alla presumibile durata dell'interruzione.

3. Le utenze che per loro natura richiedono un'assoluta continuità della fornitura dovranno pertanto provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva.

4. Per sopperire a situazioni di emergenza, il Comune ha comunque la facoltà di limitare l'erogazione dell'acqua.

Art. 31 - SUBENTRO

1. Quando un nuovo utente subentra ad un altro, il subentrante deve darne immediata comunicazione al Comune per la stipulazione del relativo contratto di somministrazione e per il pagamento dei corrispettivi dovuti; in caso contrario hanno effetto le disposizioni dell'articolo 32.

2. Sono a carico del subentrante altresì le spese per eventuali opere di revisione o adeguamento della presa"

Art. 32 - RECESSO UNILATERALE

1. L'utente che non intende più utilizzare la fornitura d'acqua, anche nel caso in cui subentri altro utente, deve darne tempestiva comunicazione al Comune con lettera raccomandata ovvero presentarsi agli uffici dello stesso, al fine di ottenere la lettura finale e la chiusura con sigillo del contatore. Tali operazioni devono avere luogo entro 30 giorni dalla richiesta.
2. L'utente risponde del consumo dell'acqua fino al momento della chiusura del contatore.
3. Se l'utente non provvede a comunicare la volontà di recedere dal contratto di somministrazione, resta responsabile solidalmente con l'eventuale subentrante per i corrispettivi dovuti e per tutto il periodo nel quale egli, per la mancata comunicazione di cui sopra, continua ad essere intestatario dell'utenza.
4. I contatori chiusi per cessata fornitura possono essere rimossi a giudizio del Comune.

Art. 33 - CONSUMI ABUSIVI

1. E' vietata l'utilizzazione dell'acqua per usi diversi da quelli contenuti nel contratto di somministrazione. L'utente che utilizza l'acqua in modo diverso da quello dichiarato è tenuto al pagamento dell'eventuale maggiore tariffa per il periodo minimo di un anno o dalla data di inizio della fornitura, se questa risale a data antecedente, fatto salvo l'esperimento dell'azione giudiziaria.
2. L'effettivo impiego può essere accertato dal Comune.
3. E' vietato all'utente cedere a terzi l'acqua fornita dal Comune, salvo autorizzazione scritta di quest'ultimo.

Art. 34 - DIRITTO DI RIFIUTO E INTERRUZIONE DELLA FORNITURA

1. Nel caso di forniture per usi diversi da quello domestico, è facoltà del Comune rifiutare o interrompere, motivatamente, in qualsiasi tempo la fornitura di acqua ove si verifichino condizioni eccezionali di erogazione del servizio o sorgano altri gravi motivi che spetta al Comune valutare.

Art. 35 - FORNITURE PARTICOLARI

1. Il Comune può fornire l'acqua a pagamento a imprese di spettacoli viaggianti, luna park, circhi equestri, associazioni e comitati che allestiscono occasionalmente manifestazioni sportive, culturali ecc..
2. Tale fornitura è strettamente limitata al periodo indicato nell'apposita richiesta che deve essere presentata al Comune dal responsabile dell'impresa o associazione o comitato per il perfezionamento del contratto, sia per quanto concerne il corrispettivo per il consumo dell'acqua, sia per le spese di allacciamento e stacco.
3. E' comunque fornita l'acqua, a pagamento, alle imprese che eseguono lavori per la costruzione di stabili o per la conduzione di cantieri. La durata della fornitura è quella prevista nelle relative autorizzazioni o concessioni edilizie.
4. Al termine dei lavori o alla chiusura del cantiere, comunque entro i termini previsti nelle sopra menzionate autorizzazioni o concessioni edilizie, l'impresa è tenuta a darne tempestiva comunicazione al Comune.
5. All'atto della firma del contratto di somministrazione il richiedente deve versare al Comune, la tariffa per l'allacciamento di cui all'art. 24 del presente Regolamento nonché una somma a titolo di anticipo sui consumi determinata dal competente organo Comunale.
6. Tale anticipo viene conguagliato con l'ultima fattura all'atto della cessazione del rapporto di utenza, previa regolazione da parte dell'utente medesimo di ogni altra pendenza per qualunque titolo.

Art. 36 - BOCHE ANTINCENDIO PRIVATE

1. Per l'alimentazione di bocche antincendio private viene stipulato un apposito contratto distinto da quello relativo ad altri usi.
2. L'utente, al momento della richiesta di allacciamento dell'utenza antincendio, deve consegnare al Comune copia del progetto dal quale risultino il numero e il tipo degli idranti e deve comunicare il quantitativo dei litri/secondo erogabili.
3. In caso di variazioni l'utente dovrà provvedere altresì al tempestivo aggiornamento della copia depositata presso il Comune. In caso di inadempimento il Comune applica all'utente, per ogni

bocca antincendio non prevista dal contratto stipulato, il doppio della tariffa per la durata di un anno.

4. Agli apparecchi di manovra per le bocche antincendio viene applicato dal Comune uno speciale sigillo.

5. L'utente ha diritto di servirsi della bocca antincendio esclusivamente nei casi di incendio e nei casi specificamente previsti nel contratto.

6. Quando abbia fatto uso di una bocca antincendio, l'utente deve darne comunicazione al Comune entro 24 ore, affinché questo possa provvedere alla ulteriore sigillatura.

TITOLO IV: DISPOSIZIONI VARIE

Art. 37 - OBBLIGATORIETA'

1. Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti. Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo il diritto dell'utente di averne copia all'atto della stipulazione del contratto.

2. In caso di modifiche al presente Regolamento o all'impianto tariffario, vale quanto stabilito all'art. 27.

Art. 38 - APPLICABILITA' DEL DIRITTO COMUNE

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

Art. 39 - CONTESTAZIONI GIUDIZIARIE

1. Il Foro competente per eventuali contestazioni giudiziarie relative, inerenti e conseguenti alla fornitura e in generale all'esecuzione del presente regolamento è quello di Trento.

Art. 40 - USI PROMISCUI

1. Al fine della fatturazione periodica si considera che un'utenza promiscua, fino alla separazione degli impianti di fornitura idrica, appartenga, tra le categorie d'uso che la riguardano, a quella che abbia la tariffa più elevata.

Art. 41 - ABROGAZIONI

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere effetto le precedenti disposizioni inerenti il servizio di acquedotto.

Art. 42 - SANZIONI

1. In caso di mancata osservanza delle disposizioni del presente Regolamento viene applicata una sanzione amministrativa stabilita tra un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00. Il Comune, ricorrendone il caso, stabilirà l'importo della sanzione applicando i principi del procedimento dettato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 43 – ARCHIVIO UTENZE E NORMA TRANSITORIA

1. Ai fini della formazione ed aggiornamento della banca dati relativa alle utenze idriche, il Comune effettua una ricognizione degli allacciamenti in essere, provvede alla lettura e sigillatura dei contatori presenti o all'installazione di quelli ancora mancanti.

2. I dati raccolti sono utilizzati dal Comune ai fini di cui al presente Regolamento e per gli scopi consentiti dalla legge.

3. Per i consumi pregressi al completamento della ricognizione e lettura di tutti i contatori ovvero della installazione di quelli ancora mancanti, data l'impossibilità di quantificazione del consumo effettivo per tutte le utenze, si demanda alla Giunta comunale la fissazione del quantitativo di consumo annuale presunto, differenziato per le categorie d'uso di cui al precedente art. 2 (Usi dell'acqua) e per i diversi tipi di utenti in esse inclusi secondo i generi presenti nel territorio comunale, da utilizzare per determinare il canone annuale in base alla tariffa in vigore nei periodi di riferimento in proporzione al periodo del quale non si conosce il reale consumo.

Art. 44 – ENTRATA IN VIGORE

1. 1. Il presente il Regolamento entrerà in vigore dopo il quindicesimo giorno di pubblicazione della presente deliberazione ai sensi dell'art. 7 del vigente Statuto Comunale.

§§§§§§